**Intervento del Consiglio Nazionale degli Attuari sulla Funzione Attuariale nel regime Solvency II**

Con una lettera circolare la professione attuariale prende posizione e fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento della Funzione Attuariale al fine di valorizzarne i contenuti e fornire un valore aggiunto significativo alle Compagnie di Assicurazioni nella valutazione della solvibilità.

* **Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari Giampaolo Crenca: “l’Ordine degli Attuari ha ritenuto opportuno e doveroso intervenire sulle modalità di svolgimento della Funzione Attuariale fornendo indicazioni importanti sia sotto il profilo operativo che sotto altri profili, quali ad esempio il tema dei requisiti che è di fondamentale importanza per svolgere in modo professionalmente adeguato tale ruolo. La lunga storia della professione attuariale in Italia e i compiti autonomi e indipendenti affidati agli attuari dalle leggi in materia assicurativa e previdenziale implicano quindi sempre più una presenza ed un ruolo chiave per l’Attuario nel settore assicurativo italiano ed internazionale.**  **Il Consiglio Nazionale auspica  che la Funzione Attuariale sia svolta con sempre più elevati standard di qualità e si adopererà per rafforzare tutti i presidi formativi nell’ambito della formazione attuariale continua che già è in atto dal 2010 in anticipo rispetto all’obbligo previsto dalla Riforma delle Professioni del 2012”.**

Nei dettagli le più importanti indicazioni riguardano **l’autonomia e l’indipendenza, l’organizzazione ed i requisiti della Funzione Attuariale.**

L’Ordine degli Attuari ritiene che la Funzione Attuariale per i compiti che la Direttiva *Solvency* II gli assegna non può che essere **autonoma e indipendente** dalle altre Funzioni di Controllo ovunque sia collocata all’interno di una Impresa di Assicurazioni. Deve poi interrelarsi necessariamente con la Funzione di *Risk Management*, come giàrichiamato anche dall’Autorità di Vigilanza*,* nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza di ambedue le Funzioni.

Circa **l’organizzazione,** nel ricordare che il Responsabile della Funzione Attuariale ha il compito di sottoscrivere il report per l’organo amministrativo nonché di coordinare la struttura operativa di supporto, è stato anche precisato che è possibile ricorrere all’*outsourcing* purché, come da indicazioni dell’Autorità di Vigilanza, nel caso del Responsabile, sia previsto un Referente interno.

Relativamente ai **requisiti**, i compiti che la Direttiva definisce con precisione e i requisiti che richiede per le persone cui questi compiti saranno affidati, sia operativi che di controllo, corrispondono perfettamente in Italia alla figura dell’Attuario per la quale è previsto uno specifico Albo professionale, in quanto professione regolamentata riconosciuta dalla normativa italiana a garanzia di indipendenza, competenza e qualità della prestazione professionale. Per questo l’Ordine degli Attuari ha chiesto da tempo che la Funzione Attuariale, nel rispetto di quanto previsto da *Solvency* II, sia svolta da professionisti qualificati.

**I REQUISITI RICHIESTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA**

“*La Funzione Attuariale* – si legge nel testo di *Solvency* II – *è esercitata da persone che dispongono di conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, commisurate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che sono in grado di dimostrare un’esperienza pertinente in materia di norme professionali e di altre norme applicabili*”. Secondo Giampaolo Crenca, Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, “si registra un’aderenza perfetta tra la cultura e la formazione professionale dell’Attuario iscritto all’Albo e i requisiti richiesti per la Funzione Attuariale, come di fatto rimarcato dalla stessa lettera al mercato emanata il 15 aprile scorso dall’IVASS”.

**I REQUISITI RICHIESTI DALL’ORDINE DEGI ATTUARI**

A seguito di posizioni prese dal CUP (Comitato Unitario per le Professioni) e dall’AAE ( Associazione Attuariale Europea) l’Ordine degli Attuari, tenuto conto dell’esistenza in Italia di uno specifico albo professionale riconosciuto dalla normativa, ha ritenuto “ …. consequenziale che i componenti delle entità che fanno parte della Funzione Attuariale possiedano inoltre i seguenti ulteriori requisiti:

* essere attuari iscritti al’albo professionale
* essere in regola con la formazione continua.”

Per l’importanza del ruolo assunto, al solo Responsabile della Funzione Attuariale è richiesto il seguente requisito aggiuntivo:

* aver maturato nelle assicurazioni vita e/o danni un’esperienza in attività attuariali documentabile di almeno 5 anni. A tal fine potranno essere considerate le attività svolte presso Compagnie di Assicurazioni, Compagnie di Riassicurazione, Società e studi di consulenza, broker ed eventuali altre purché tale esperienza sia effettivamente documentata e riscontrabile.

Per la struttura operativa sarà sufficiente che almeno la metà dei componenti possieda i requisiti aggiuntivi, purché comunque i residui membri possiedano in ogni caso i requisiti di base previsti dalla Direttiva.

 \*\*\*\*\*\*\*\*

Ulteriori indicazioni hanno riguardato le **imprese miste (danni e vita),** per le quali si ritiene che sia una opzione possibile una sola Funzione Attuariale purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla Circolare, e la **proporzionalità**, ovvero la possibilità per Compagnie di Assicurazioni di più modeste dimensioni di organizzarsi in modo più semplificato di cui ciascuna Impresa di Assicurazioni interessata potrà valutare le modalità, fermo restando però il rispetto dei requisiti indicati dalla Circolare almeno in capo al Responsabile della Funzione Attuariale .

Da ultimo è stato ribadito che non esiste alcun conflitto di interesse né elementi di contiguità tra l’attività svolta dall’Attuario Incaricato Vita e dell’Attuario Incaricato RCA e quella svolta dalla Funzione Attuariale.

Roma, 19 dicembre 2014